



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97199 Ragusa – Tel. 0932 676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

Ord. N. 138..... del 05/09/2019

Oggetto: Ordinanza sindacale per istituzione divieto di fermata e per le misure di sicurezza urbana e di safety in occasione di tutti gli incontri di calcio presso campo sportivo c.da Selvaggio.

IL SINDACO

PREMESSO che a Ragusa presso lo stadio “Aldo Campo” di c.da Selvaggio si disputano incontri di calcio e che, sulla base delle disposizioni della Questura, è necessario adottare misure relative alla sosta e alla safety;

CONSIDERATO che l’incontro di calcio si configura come evento per il quale è prevedibile un notevole afflusso di pubblico con conseguente necessità di adottare ogni misura possibile a tutela della viabilità e della pubblica incolumità delle persone e della sicurezza urbana legata, anche, al consumo e vendita di bevande alcoliche;

VALUTATO che l’abuso di bevande alcoliche, durante lo svolgimento della partita potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica; in particolare, l’abbandono dei contenitori di vetro e di lattine è idoneo a determinarne l’incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere nei confronti degli organizzatori e delle attività ubicate in prossimità dell’area destinata allo svolgimento dell’incontro di calcio, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza in occasione della suddetta manifestazione, nonché limitatamente alla propria competenza di misure di “safety” (e non “security” di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, dei partecipanti alla manifestazione nell’ottica della politica di “gestione integrata della struttura”;

VISTO il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9;

VISTO l’art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 così come modificati dall’art.8 comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quanto segue:

- 1) È istituito il divieto permanente di fermata, ambo i lati, nel tratto adiacente il muro di cinta dello stadio;
- 2) Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, **dalle ore 13.00 alle ore 18 delle giornate in cui si disputano gli incontri di calcio**, agli organizzatori, agli esercenti di pubblici esercizi, ristoratori, esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare e non alimentare, ai titolari di distributori automatici di bevande, ubicati nei pressi dell'area (ivi compreso area del parcheggio) dove si svolgerà la manifestazione, **il divieto di vendita di sostanze alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita ed il consumo in bottiglie di vetro ed in lattine**. Il presente divieto si estende anche all'introduzione all'interno dello stadio da parte dei tifosi di bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.

A chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro;

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 267/2000;

Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS.

Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenza in materia, il Responsabile della Protezione Civile è tenuto a predisporre servizi di specifica competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

La presente ordinanza ha efficacia generale dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico.

AVVERTE

La presente ordinanza deve essere trasmessa alla:

- UTG/Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Locale di Ragusa;
- Alla Protezione Civile.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il responsabile del presente procedimento è il Cap. Ravallese.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo di Città, 04 settembre 2019

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cassi

